

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TRENTINA DELL'EDILIZIA

ANCE TRENTO

INDICE

TITOLO PRIMO COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI	3
Art. 1 Costituzione	3
Art. 2 Scopi.....	3
Art. 3 Rapporti con l'Ance	5
Art. 4 Sede	5
TITOLO SECONDO SISTEMA ASSOCIATIVO	6
Art. 5 Sistema Associativo.....	6
Art. 6 Ammissione del socio ordinario - impresa associata	7
Art. 7 Durata del rapporto associativo dell'impresa associata	7
Art. 8 Diritti delle imprese associate	8
Art. 9 Obblighi delle imprese associate	8
Art. 10 Perdita della qualifica di impresa associata	9
Art. 11 Ammissione del socio affiliato.....	10
Art. 12 Imprese assistite	10
Art. 13 Soci aggregati.....	11
Art. 14 Contributi	12
Art. 15 Anagrafe	13
TITOLO TERZO GOVERNANCE	14
Art. 16 Governance	14
Art. 17 Eleggibilità alle cariche sociali	14
Art. 18 Durata e requisiti delle cariche sociali.....	15
Art. 19 Assemblea dei soci – Costituzione e voti.....	16
Art. 20 Convocazioni - Deliberazioni – Verbali	17
Art. 21 Attribuzioni dell'Assemblea	18
Art. 22 Consiglio Generale - Composizione	19
Art. 23 Consiglio Generale - Attribuzioni	19
Art. 24 Consiglio di Presidenza - Composizione	20
Art. 25 Consiglio di Presidenza – Attribuzioni.....	21
Art. 26 Riunioni e Deliberazioni degli Organi Direttivi	22

Art. 27 Presidente - Elezione, durata e attribuzioni	23
Art. 28 Commissione di Designazione.....	24
Art. 29 Vice Presidenti.....	25
Art. 30 Commissioni Referenti.....	25
Art. 31 Tesoriere.....	26
Art. 32 Collegio dei Garanti Contabili	26
Art. 33 Proviviri.....	27
TITOLO QUARTO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE.....	30
Art. 34 Direzione.....	30
Art. 35 Fondo Comune	30
Art. 36 Amministrazione e Gestione	31
Art. 37 Esercizio finanziario- Bilancio	31
Art. 38 Gruppo Giovani.....	32
TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI FINALI	33
Art. 39 Disposizioni Generali	33
Art. 40 Durata - Scioglimento	33
Art. 41 Richiamo allo Statuto dell'Ance.....	33
Art. 42 Norme transitorie	34

TITOLO PRIMO COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1 Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata **"Associazione Trentina dell'Edilizia"** di seguito **"Ance Trento"**.

L'Associazione si avvale del logo Ance in coerenza con le modalità stabilite dall'Ance stessa.

Art. 2 Scopi

L'Associazione non ha alcun fine di lucro.

Essa ha lo scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affine e di provvedere alla tutela ed all'assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese associate e dei soci affiliati in tutti i problemi che direttamente o indirettamente possono riguardarle e di favorirne lo sviluppo e il progresso.

A tal fine l'Associazione, in particolare:

- a) assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni ed è la sede preminente di dibattito e della definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, i fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell'ottica delle esigenze dell'imprenditoria, dell'ammodernamento e dello sviluppo del territorio;
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di lavoro di categoria aventi efficacia nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese in applicazione del C.C.N.L. e in conformità alle direttive dell'Ance; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive e individuali di lavoro;
- c) presta la propria assistenza alle imprese associate e ai soci affiliati nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati anche nell'elaborazione di normative che possano riguardare le attività produttive del settore;
- d) fornisce consulenza e assistenza alle imprese associate e ai soci affiliati in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;
- e) sollecita, promuove e agevola tra le imprese l'accesso al mercato, anche con la

formazione di consorzi, reti di imprese e di altri idonei organismi;

- f) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile anche attraverso la promozione e/o partecipazione ai programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici e privati;
- g) assiste nelle forme più opportune le imprese associate e i soci affiliati nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all'edilizia ed alle materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti;
- h) favorisce i rapporti e le intese con altre attività industriali e commerciali e a tal fine può dare la propria adesione ad altre organizzazioni industriali, sia provinciali, che regionali e/o nazionali;
- i) promuove la pubblicazione di periodici, riviste o monografie, siti web riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l'eventuale partecipazione delle imprese a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;
- j) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;
- k) designa e nomina propri rappresentanti in tutti gli organismi, enti, organi, comitati e commissioni in cui tale rappresentanza sia richiesta o si renda opportuna ed in particolare nomina i Presidenti e i vertici degli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore;
- l) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del C.C.N.L. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;
- m) favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;
- n) può costituire, per il perseguimento dei propri scopi sociali, società controllate e/o collegate, come pure dar vita o partecipare a specifiche associazioni, fondazioni e consorzi, reti di imprese ovvero, d'intesa con l'Ance, fondere l'Associazione con altre Associazioni, incorporandole o dando vita, con esse, ad una nuova Associazione;
- o) può costituire al suo interno sezioni e settori di categorie e di specializzazioni di mercato e di attività;
- p) compie tutti gli atti e le operazioni ritenute utili e opportune per il raggiungimento degli scopi associativi ivi compresa la costituzione di società e la sottoscrizione di azioni o di quote sociali, provvedendo o partecipando alla loro gestione; partecipa a consorzi e enti promozionali per l'edilizia e per opere pubbliche o di interesse generale; tutto ciò non in via prevalente;
- q) agevola, anche in stretta collaborazione con l'Ance e con la FIEC (Federazione dell'Industria Europea delle Costruzioni), il più ampio inserimento degli imprenditori

del settore costruzioni del territorio nel mercato dell'Unione Europea e nei mercati extra europei;

- r) assume, nell'interesse proprio e/o delle imprese associate e dei soci affiliati, la legittimazione attiva innanzi al giudice di ogni ordine e grado;
- s) promuove forme di collaborazione con Confindustria Trento che assicurino un'effettiva concertazione fra le politiche generali della stessa con quelle dell'Associazione su temi di propria specifica competenza. Nell'ambito di tali intese potrà essere previsto un contributo di collegamento tra l'Associazione e Confindustria Trento per eventuali prestazioni erogate da quest'ultima a favore delle imprese associate e dei soci affiliati, senza oneri in capo a queste ultime, per la fruizione di servizi di supporto alla loro attività.

Art. 3 Rapporti con l'Ance

Ance Trento aderisce all'Associazione nazionale costruttori edili - Ance - secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale Statuto per i soci ordinari.

L'Associazione adotta il Codice Etico dell'Ance che forma parte integrante del presente Statuto.

L'adesione di Ance Trento all'Ance comporta l'adesione automatica all'Organismo associativo regionale dell'edilizia (OAR) e l'inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'OAR comporta l'irregolarità dell'Associazione, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 dello Statuto dell'Ance.

Le predette adesioni comportano per le imprese associate l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'Ance e dell'Organismo associativo regionale.

Art. 4 Sede

L'Associazione ha sede in Trento e può istituire uffici/sedi decentrate previa deliberazione del Consiglio Generale.

TITOLO SECONDO SISTEMA ASSOCIATIVO

Art. 5 Sistema Associativo

L'Associazione inquadra, in conformità agli accordi Ance/Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi, ed eventuali successive modifiche e integrazioni:

- a) imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione;
- b) imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto, e possono disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato.

Tali imprese possono svolgere anche solo parzialmente con un ramo di azienda una delle attività di cui al comma uno.

In relazione alla diversa natura del rapporto di adesione all'Associazione, sono individuate le seguenti categorie:

- soci ordinari, detti anche imprese associate;
- soci affiliati;
- soci aggregati;
- imprese assistite.

Le imprese in possesso dei requisiti dei soci ordinari non possono essere inquadrate in altre categorie di soci, ai sensi dell'art. 7, comma 2 ultimo alinea dello Statuto dell'Ance.

È facoltà dell'Associazione prevedere ulteriori categorie di soci, ivi comprese organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statutari di cui all'art. 2.

È allegato al presente Statuto, per formarne parte integrante e sostanziale, il Regolamento recante le disposizioni per l'ammissione delle imprese associate, nonché dei soci affiliati e dei soci aggregati, cui si fa espresso rinvio per quanto concerne le ulteriori condizioni ed i documenti che debbono essere presentati all'atto della domanda di ammissione all'Associazione.

Art. 6

Ammissione del socio ordinario - impresa associata

Possono far parte dell'Associazione ed assumere il titolo di imprese associate, le imprese di costruzione e specialistiche di cui al precedente art. 5 primo comma, iscritte alla Cassa Edile di Trento.

La domanda di ammissione quale impresa associata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, dei suoi atti integrativi e del Codice Etico.

All'atto della domanda il soggetto richiedente deve altresì dar conto dell'impegno al versamento dei contributi associativi deliberati dall'Associazione, di osservare la disciplina sociale e tutte le disposizioni che fossero deliberate dagli organi sociali.

Le imprese associate devono altresì impegnarsi al rispetto di tutte le deliberazioni assunte dalle Associazioni ed organizzazioni cui l'Associazione aderisce.

Sull'ammissione delibera il Consiglio di Presidenza e tale decisione è sottoposta alla ratifica da parte del Consiglio Generale nella prima riunione utile.

Art. 7

Durata del rapporto associativo dell'impresa associata

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

L'iscrizione ha effetto dal mese successivo alla ratifica da parte del Consiglio Generale della delibera di ammissione adottata dal Consiglio di Presidenza.

Il socio, a partire dall'anno successivo a quello in cui si è instaurato il rapporto associativo, può comunicare le dimissioni dall'Associazione per lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Le dimissioni, se recapitate entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno, hanno effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Se recapitate successivamente, hanno effetto a decorrere dal primo gennaio del secondo anno successivo.

Il socio è tenuto ad adempiere agli obblighi contributivi per tutto il periodo in cui permane il rapporto associativo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soci affiliati ed ai soci aggregati.

Art. 8

Diritti delle imprese associate

Tutti i soci ordinari hanno parità di diritti e di doveri, salvo le eventuali eccezioni e limitazioni previste dal presente Statuto.

I soci hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti o messi a disposizione dall'Associazione nel loro interesse e per la loro tutela e di farsi assistere in ogni circostanza, e a loro competono, assieme ai soci affiliati, i diritti di elettorato attivo e passivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi.

In particolare, le imprese associate hanno diritto di:

- a) intervenire all'Assemblea ed esercitare i diritti di voto;
- b) formulare proposte all'Associazione;
- c) avvalersi dell'assistenza dell'Associazione per le problematiche di carattere economico, amministrativo e di lavoro, con particolare riguardo alle questioni aventi carattere e riflessi di ordine generale;
- d) avvalersi di tutti i servizi promossi e resi disponibili sia direttamente che tramite soggetti terzi.

Art. 9

Obblighi delle imprese associate

L'appartenenza all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) osservare il presente Statuto, il Codice Etico, i regolamenti e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti dell'Associazione, ivi compresi gli obblighi contributivi;
- b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra l'Associazione e l'Ance e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dall'Associazione per il perseguimento degli scopi di cui all' art. 2;
- d) le imprese associate e i loro legali rappresentanti hanno l'obbligo di far aderire all'Associazione tutte le società operanti nel settore delle costruzioni che abbiano sede legale e/o operativa nella Provincia di Trento, in cui detengono una

partecipazione di maggioranza. Resta esclusa l'applicazione di tale obbligo per le società consortili costituite per l'esecuzione di singole commesse;

- e) le imprese associate non possono far parte contemporaneamente, senza il preventivo benestare del Consiglio Generale, di altre similari Associazioni, costituite nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione;
- f) le imprese associate non possono, a pena di espulsione, essere iscritte a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema Ance e dai sindacati di categoria.

Art. 10

Perdita della qualifica di impresa associata

La qualifica di impresa associata si perde per:

- a) recesso esercitato da parte dell'impresa;
- b) recesso per mancata adesione alle deliberate modifiche allo Statuto;
- c) espulsione deliberata dal Consiglio Generale motivata da inadempienze alle disposizioni del presente Statuto, dei collegati regolamenti e del Codice Etico;
- d) espulsione deliberata dal Consiglio Generale per attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;
- e) cessazione dell'attività esercitata o messa in liquidazione dell'azienda, notificata obbligatoriamente per iscritto all'Associazione e comprovata a termini di legge;
- f) esclusione deliberata dal Consiglio Generale nei confronti delle imprese che risultino non più iscritte presso la C.C.I.A.A. o che abbiano, comunque, cessato di fatto ogni attività imprenditoriale;
- g) decadenza dichiarata dal Consiglio Generale a seguito di cessazione dell'iscrizione alla Cassa edile di Trento.

Art. 11

Ammissione del socio affiliato

Possono essere iscritte all'Associazione ed assumere il titolo di soci affiliati:

- a) le imprese che non applicano i contratti collettivi di lavoro dell'industria edile o che risultano all'atto della richiesta di iscrizione all'Associazione, già iscritte ad altre similari Associazioni, costituite nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione;
- b) le imprese esercenti attività correlate e/o comunque connesse con quelle delle imprese associate ed appartenenti alla "filiera dell'edilizia", non iscritte alla Cassa Edile in quanto non applicano i contratti collettivi di lavoro valevoli per le imprese edili ed affini.

I soci affiliati di Ance Trento hanno elettorato attivo e passivo, salvo le specifiche previsioni contenute nel presente Statuto.

I soci affiliati godono dei diritti di cui all'art. 8, ultimo comma, lettere a), b) e c).

I soci affiliati possono usufruire dei servizi di cui all'art. 8, ultimo comma, lettera d) sulla base di specifica autonoma contribuzione, secondo quanto stabilito nella delibera contributiva deliberata dall'Assemblea.

Il titolo di socio affiliato viene a cessare a seguito di:

- a) acquisizione della qualifica di impresa associata – socio ordinario;
- b) recesso esercitato da parte dell'impresa;
- c) recesso per mancata adesione alle deliberate modifiche allo Statuto;
- d) provvedimento di espulsione dichiarato, ai sensi del presente Statuto, dal Consiglio Generale dell'Associazione;
- e) esclusione deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, nei confronti delle imprese che risultino non più iscritte presso la C.C.I.A.A. o che abbiano, comunque, cessato di fatto ogni attività imprenditoriale.

Art. 12

Imprese assistite

Fanno parte dell'Associazione in qualità di imprese assistite tutte le imprese esercenti l'attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alla Cassa Edile di Trento, che non siano soci ordinari, soci affiliati o soci aggregati.

Le imprese assistite hanno diritto a:

- richiedere la consulenza dell'Associazione relativamente agli aspetti riguardanti l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionale e della provincia di Trento, dell'industria edile;
- segnalare all'Associazione fatti aventi carattere di interesse generale per il settore;
- partecipare agli eventi organizzati dall'Associazione che non siano riservati ai soci ordinari o affiliati o aggregati;
- usufruire delle ulteriori attività e/o servizi che il Consiglio Generale decidesse di mettere a loro disposizione.

Le imprese assistite non hanno obblighi economici ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

Art. 13 Soci aggregati

Sono soci aggregati le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con l'Ance e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile.

Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dalle imprese aggregate di cui al comma precedente, nonché i diritti e i doveri di ciascuno di essi nei confronti dell'Associazione sono definiti dall'accordo nazionale di cui al comma precedente.

A tal fine, a seguito di detta sottoscrizione, l'Ance trasmette l'elenco delle imprese associate del suo socio aggregato.

Possono far altresì parte dell'Associazione ed assumere il titolo di soci aggregati:

- a) le imprese non iscritte alla Cassa Edile in quanto non applicano i contratti collettivi di lavoro valevoli per le imprese edili ed affini che sono sotto il controllo ex art. 2362 del Cod. Civ. di un'impresa associata e che operano nell'ambito del processo edile;
- b) i consorzi e/o società consortili costituiti da imprese associate;
- c) gli enti ed organismi pubblici e privati che svolgono attività collegate al settore dell'edilizia o che contribuiscono con opere o studi allo sviluppo del settore stesso;
- d) i professionisti, singoli o associati, le società di professionisti od organizzazioni professionali che esercitano attività interessate al comparto dell'edilizia.

I soci aggregati possono:

- partecipare all'attività sociale su espresso invito del Presidente e nei limiti ivi indicati;
- contribuire all'attività dell'Associazione mediante la presentazione di studi, mozioni e proposte finalizzate alla promozione dell'edilizia in tutte le sue diverse componenti e ambiti di interesse.

I soci aggregati di Ance Trento non hanno elettorato attivo e passivo.

Il titolo di socio aggregato viene a cessare a seguito di:

- a) acquisizione della qualifica di impresa associata – socio ordinario o di socio affiliato;
- b) recesso esercitato da parte del socio;
- c) provvedimento di espulsione dichiarato, ai sensi del presente Statuto, dal Consiglio Generale dell'Associazione;
- d) esclusione deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, nei confronti dei soci che risultino non più iscritti presso la C.C.I.A.A. o che abbiano, comunque, cessato di fatto ogni attività imprenditoriale o professionale.

Art. 14 Contributi

La quota associativa dovuta dalle imprese associate e dai soci affiliati, nonché le modalità di riscossione di detti contributi, sono stabilite con apposita delibera dell'Assemblea definita “contributiva” su proposta del Consiglio Generale.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'Ance, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'Ance stessa.

La deliberazione contributiva, assieme al calcolo del contributo associativo dovuto per l'anno in corso, viene recapitata a tutte le imprese associate e ai soci affiliati entro il mese di giugno di ciascun anno di competenza. Il contributo ivi fissato, eccezion fatta per il contributo variabile delle imprese associate, la cui riscossione avviene attraverso la Cassa Edile di Trento abbinandola alla riscossione mensile delle contribuzioni di spettanza della Cassa Edile stessa, deve essere pagato da ciascuna impresa associata e affiliata entro il mese di luglio dello stesso anno, ovvero nei termini e con le modalità stabilite dalla delibera contributiva stessa.

I soci aggregati sono tenuti a versare all'Associazione una quota annua che viene definita dalla Assemblea su proposta del Consiglio Generale in occasione della approvazione della delibera contributiva. La quota annua deve essere pagata entro il mese di luglio, ovvero nei termini e con le modalità stabilite dalla delibera contributiva stessa.

Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori dall'ambito di operatività territoriale dell'Associazione e per quelli eseguiti in provincia di Trento da imprese aderenti all'Ance aventi sede fuori provincia la misura del contributo è quella stabilita annualmente dall'Assemblea dell'Ance stessa.

L'Associazione fornisce assistenza alle imprese ancorché iscritte ad altre Associazione aderenti all'Ance che svolgano attività in Provincia di Trento, sempre che dette imprese siano in regola con gli obblighi di contribuzione nei confronti dell'Ance.

Tutti i contributi e quote di competenza dell'Associazione concorrono a formare il Fondo Comune.

Nel Fondo Comune confluiscono anche le Quote di Adesione Contrattuale e le contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore.

Il mancato pagamento dei contributi da parte delle imprese associate e dei soci affiliati nonché delle quote da parte dei soci aggregati comporta l'espulsione dalla Associazione deliberata dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 23 del presente Statuto.

Art. 15 Anagrafe

Presso l'Associazione è istituita un'anagrafe delle imprese associate, dei soci affiliati, delle imprese assistite e dei soci aggregati.

L'Associazione comunica all'Ance le variazioni dell'anagrafica dei soci ordinari secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dall'Associazione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

TITOLO TERZO GOVERNANCE

Art. 16 Governance

Sono Organi della Governance:

- a) l'Assemblea
- b) Organi direttivi:
 - il Consiglio Generale
 - il Consiglio di Presidenza
- c) Il Presidente e i Vice Presidenti
- d) Organi di controllo:
 - il Collegio dei Garanti contabili
 - i Probiviri
- e) il Tesoriere

Fa altresì parte degli Organi della Governance, se costituito, il Gruppo Giovani ed è facoltà dell'Associazione prevedere altri Organi non direttivi.

Art. 17 Eleggibilità alle cariche sociali

Le cariche associative di Ance Trento sono riservate ai rappresentanti di imprese associate e di soci affiliati, in regola con il versamento dei contributi associativi che abbiano una responsabilità aziendale.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, l'istitutore, il legale rappresentante quale risulta dal Registro imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Alla carica di Proboviro e di componente del Collegio dei Garanti contabili possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari, idonei requisiti.

Art. 18

Durata e requisiti delle cariche sociali

Le cariche sociali hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell'Assemblea annuale di ogni quadriennio, di norma in un anno dispari, nello stesso anno di rinnovo del Consiglio Generale di Ance e antecedentemente al rinnovo dello stesso.

Le cariche sociali di Presidente e Vice Presidenti hanno durata quadriennale, con possibilità di rielezione consecutiva per un ulteriore mandato.

I componenti eletti negli organi direttivi e di controllo possono essere eletti per due ulteriori mandati consecutivi, ad eccezione del Presidente del Collegio dei Garanti contabili che non ha vincoli di mandato se individuato tra professionisti esterni all'Associazione.

Sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo un intervallo di almeno un mandato.

Le cariche sociali sono assunte a titolo completamente gratuito ad eccezione del compenso spettante al Presidente del Collegio dei Garanti contabili qualora venga nominato un professionista esterno all'Associazione, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32, comma 4.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi dell'Associazione coloro che sono rappresentanti di imprese che perdono la qualità di socio ordinario o di socio affiliato o che perdono i requisiti di cui all'art. 17.

Decadono altresì dalle cariche sociali anche coloro che senza giustificazione non partecipano a tre riunioni consecutive dell'organo associativo di cui fanno parte.

Nei confronti delle persone chiamate a ricoprire cariche sociali in organi dell'Associazione è adottato il provvedimento di sospensione o decadenza dalle cariche in caso di inadempimento anche parziale degli obblighi contributivi, ovvero di mancata iscrizione presso Ance Trento delle imprese di cui hanno la titolarità o il controllo di maggioranza, ovvero di mancata comunicazione di dati richiesti per la predisposizione dell'anagrafe delle imprese.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che:

- rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'Ance;
- ricorrano in situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici;
- assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'Associazione e dell'Ance.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale e, a tal fine, il Presidente d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Generale stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni per cooptazione da parte dell'organismo da integrare e successiva

ratifica assembleare.

La decadenza e la cessazione comportano la revoca degli incarichi conferiti dall'Associazione in Organismi esterni ed impegnano le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Proviviri di cui all'art. 33.

Art. 19 **Assemblea dei soci – Costituzione e voti**

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate e dei soci affiliati, in regola con i contributi associativi.

Ciascuna impresa può farsi rappresentare in Assemblea da amministratori o da direttori generali, purché muniti di apposita delega scritta.

Ciascuna impresa associata e ciascun socio affiliato può delegare il proprio diritto di partecipazione e di voto, rispettivamente ad un'altra impresa associata e ad un altro socio affiliato, mediante delega iscritta.

Un'impresa associata e un socio affiliato non possono rappresentare per delega più di un altro socio, rispettivamente ordinario e affiliato.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra imprese legate da vincoli di proprietà familiare.

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto ad almeno un voto.

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha altresì diritto ad un numero di voti supplementari in proporzione ai contributi versati all'Associazione di competenza dell'anno precedente quello in cui è convocata l'Assemblea, secondo quanto previsto dal Regolamento allegato al presente Statuto per formarne parte integrante e sostanziale.

L'esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva sia in sede territoriale che nazionale, limitatamente al territorio di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale dell'Ance.

L'attribuzione dei voti spettanti viene determinata dagli uffici dell'Associazione ed accertata dal Direttore dell'Associazione.

I voti spettanti in Assemblea a ciascun socio vengono comunicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ciascun socio può richiedere la verifica dei voti che gli sono stati attribuiti e comunicati con l'avviso della convocazione assembleare non oltre il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea.

La regolarizzazione contributiva può avvenire fino al giorno precedente quello di apertura dei lavori assembleari. In tal caso il calcolo dei voti attribuiti all'impresa che ha regolarizzato viene effettuato dal Direttore.

Art. 20

Convocazioni - Deliberazioni – Verbali

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno di norma entro il mese di giugno per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo.

E' convocata inoltre ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Generale lo ritengano opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci ordinari e affiliati.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, o a mezzo fax o per posta elettronica certificata, da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo fax o posta elettronica certificata con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e funge da Segretario il Direttore o persona designata a tal scopo dal Presidente.

In prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti assegnati ai soci ordinari e affiliati.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentato il 20% dei voti esercitabili.

L'Assemblea in prima ed in seconda convocazione si intende non validamente costituita e dichiarata deserta in presenza di un numero di voti di soci affiliati superiore a quello delle imprese associate.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza semplice dei voti in essa rappresentati, non contando gli astenuti, le schede bianche e i voti nulli. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati, mediante votazione a scrutinio segreto, salvo quella per l'elezione del Presidente che è presa col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti rappresentati, mediante votazione a scrutinio segreto.

Per l'elezione delle cariche sociali, all'inizio di ogni riunione, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tre scrutatori.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei voti delle imprese associate.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei voti delle imprese associate.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti delle imprese associate intervenute non contando gli astenuti, le schede bianche e i voti nulli.

Sono fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi eventualmente indicati nel presente Statuto, ed in particolare quanto previsto all'art. 40 (Durata – Scioglimento).

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

Art. 21

Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione sulla base della relazione del Presidente;
- b) eleggere e revocare il Presidente e su proposta di questi, il Tesoriere;
- c) eleggere 17 componenti del Consiglio Generale;
- d) eleggere il Collegio dei Garanti contabili;
- e) eleggere i Probiviri;
- f) esaminare e approvare il bilancio consuntivo;
- g) deliberare sulle direttive di ordine generale che l'Associazione dovrà seguire per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2;
- h) deliberare la misura del contributo annuo di iscrizione delle imprese associate e dei soci affiliati e la misura della quota annua di iscrizione dei soci aggregati su proposta del Consiglio Generale;
- i) deliberare in ordine a qualunque argomento sia sottoposto al suo esame in sede di ordine del giorno.

Spetta all'Assemblea dei soci in sede straordinaria:

- a) deliberare in merito alle modifiche del presente Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'Art. 40 del presente Statuto;

- c) deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni con altre Associazioni Territoriali del sistema Ance;
- d) deliberare gli atti di disposizione dei beni di cui all'Art. 35 comma 3 del presente Statuto.

Art. 22

Consiglio Generale - Composizione

Il Consiglio Generale è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere, da n. 17 (diciassette) componenti eletti dall'Assemblea, a cui si sommano fino a 3 (tre) componenti nominati dal Presidente nonché fino a 4 (quattro) membri di diritto secondo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.

Fanno altresì parte del Consiglio Generale senza diritto di voto l'ultimo Past President, i Probiviri, i componenti del Collegio dei Garanti contabili e i soci aggregati specificamente invitati dal Presidente.

Sono componenti di diritto, purché rappresentanti un'impresa associata o affiliata, il Presidente della Cassa Edile di Trento, il Presidente del "Centrofor - Centro di Formazione Professionale e Prevenzione Infortunistica dell'Edilizia in Provincia Autonoma di Trento – Ente di cui all'art. 20 del D. Lgs. 19.09.1994, n. 626", il Presidente della Fondazione Consorzio Trentino Costruttori Onlus e il Presidente del Gruppo Giovani, se costituito.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Generale, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea in base all'ultimo comma del presente articolo.

I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

Il Consiglio Generale in scadenza di mandato propone all'Assemblea i criteri per l'elezione dei 17 (diciassette) componenti elettivi di competenza dell'Assemblea, basati sul criterio della necessaria rappresentatività dei diversi ambiti territoriali in cui si articola la Provincia di Trento e della dimensione delle imprese associate e dei soci affiliati. In ogni caso almeno metà più uno dei componenti elettivi deve essere in rappresentanza di imprese associate.

Art. 23

Consiglio Generale - Attribuzioni

Spetta al Consiglio Generale di:

- a) deliberare in ordine alle modalità di conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;

- b) nominare e/o designare i rappresentanti dell'Associazione in Enti e Organismi esterni su proposta del Presidente;
- c) deliberare la costituzione di commissioni referenti di studio riguardo a tematiche di interesse dell'Associazione e nominare i membri delle commissioni stesse;
- d) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e disporre deliberazioni da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- e) deliberare sulle proposte di cui all'art. 25 lett. o) determinando la misura del contributo annuo di iscrizione delle imprese associate e dei soci affiliati, nonché la misura della quota annua di iscrizione dei soci aggregati, da sottoporre all'Assemblea;
- f) deliberare l'espulsione dall'Associazione nei confronti dei soci inadempienti a causa del mancato pagamento dei contributi e delle quote annue di cui alla precedente lettera e);
- g) stabilire le direttive per la stipula dei contratti e accordi collettivi di lavoro ed approvarli in via definitiva unitamente agli indirizzi in tema di bilateralità;
- h) esaminare il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- i) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Statuto;
- j) sovrintendere all'amministrazione straordinaria del fondo comune dell'Associazione;
- k) deliberare la costituzione di consorzi, società ed enti e/o la partecipazione agli stessi da parte dell'Associazione;
- l) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art. 27, settimo comma lett. j);
- m) deliberare in ordine alla nomina e risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore;
- n) procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici dell'Associazione;
- o) approvare il Regolamento di costituzione e funzionamento del Gruppo giovani e le sue eventuali modifiche;
- p) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi dell'Associazione;
- q) ratificare i provvedimenti di cui all'art. 25 lettera j);
- r) deliberare i regolamenti attuativi del presente Statuto e successive modifiche;
- s) deliberare su ogni altro argomento che venga ad esso sottoposto dal Presidente e/o dal Consiglio di Presidenza.

Art. 24
Consiglio di Presidenza - Composizione

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

- a) il Presidente,
- b) i Vice Presidenti, in numero variabile da minimo 2 (due) a massimo 5 (cinque),
- c) il Tesoriere (se la delega non è stata assegnata ad un Vice Presidente),
- d) i Presidenti degli Enti Bilaterali e il Presidente della Fondazione Consorzio Trentino Costruttori Onlus, purché rappresentanti di imprese associate;
- e) il Presidente del Gruppo Giovani, se costituito.

Il Presidente può chiamare a presenziare alle riunioni del Consiglio di Presidenza il Presidente del Collegio dei Garanti Contabili, i Probiviri o soggetti esperti.

Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente vicario, se nominato o, in assenza, dal Vice Presidente più anziano.

Se nel corso del mandato viene a mancare il Tesoriere, il Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione con il sistema della cooptazione; tale nomina viene poi sottoposte alla ratifica nella prima Assemblea utile.

Se nel corso del mandato vengono a mancare i Presidenti degli Enti Bilaterali, gli stessi vengono sostituiti secondo le medesime modalità con cui vengono, di regola, nominati.

I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

Art. 25

Consiglio di Presidenza – Attribuzioni

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) curare il perseguimento degli scopi statuari in armonia con le delibere del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- b) proporre al Consiglio Generale le linee strategiche dell'azione dell'Associazione e darne attuazione;
- c) definire le linee politiche dell'Associazione;
- d) provvedere alle direttive economico finanziarie straordinarie dell'Associazione nel rispetto degli indirizzi vincolanti espressi dal Consiglio Generale;
- e) deliberare sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, amministrando il Fondo Comune in conformità alle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale;
- f) deliberare sulle decisioni di spesa di particolare rilevanza, sottoponendone la valutazione al Consiglio Generale;

- g) sottoporre al Consiglio Generale la proposta di bilancio consuntivo, predisposta dal Tesoriere con il supporto del Direttore, nonché la delibera contributiva;
- h) delibera su qualsiasi questione che venga posta al suo esame dal Presidente e più in generale riguardante il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento dell'attività che non siano espressamente riservate dallo Statuto ad altri Organi dell'Associazione;
- i) deliberare la sottoposizione al Consiglio Generale della proposta di nomine in Enti ed Organismi esterni;
- j) deliberare l'ammissione di nuovi soci e proporre al Consiglio Generale i provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti delle imprese eventualmente inadempienti alle norme del presente Statuto, determinando le eventuali sanzioni (sospensione, decadenza dalle cariche, recesso, espulsione);
- k) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci;
- l) deliberare la partecipazione autonoma o in raggruppamento temporaneo dell'Associazione a bandi o progetti finanziati da soggetti pubblici o privati;
- m) deliberare l'ammissione e la cessazione dei soci aggregati, in conformità all'accordo nazionale di cui all'art.13; dei soci affiliati nonché di altre categorie dei soci, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione;
- n) deliberare la costituzione in giudizio dell'Associazione autorizzando il Presidente ai connessi adempimenti;
- o) formulare al Consiglio Generale le proposte per la determinazione della misura dei contributi dovuti dalle imprese e le modalità della loro riscossione.

Il Consiglio di Presidenza delibera e esprime pareri in merito ad ogni altra materia ad esso demandata da norme del presente Statuto.

Art. 26

Riunioni e Deliberazioni degli Organi Direttivi

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano la maggioranza dei componenti il Consiglio medesimo, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta ogni tre mesi, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno un quarto dei componenti il Consiglio medesimo con indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di inerzia del Presidente protratta da sette a dieci giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, è prevista l'autoconvocazione del Consiglio Generale su richiesta di almeno un quarto dei componenti.

Le convocazioni sono fatte mediante avviso scritto, fax o posta elettronica, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, le convocazioni sono trasmesse a mezzo fax o posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei componenti. Trascorsa un'ora il Consiglio Generale è validamente costituito in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti. In ogni caso il Consiglio Generale non è validamente costituito se sono presenti componenti espressione delle imprese associate in misura inferiore rispetto a quelli espressione dei soci affiliati.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese, e in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni riguardanti le persone che devono essere adottate con scrutinio segreto.

Delle adunanze viene redatto verbale a cura del Direttore che viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.

Art. 27

Presidente - Elezione, durata e attribuzioni

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i rappresentanti delle imprese associate, contestualmente al rinnovo delle altre cariche sociali, dura in carica 4 anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo.

A tal fine la Commissione di Designazione, di cui all'art. 28, al termine delle consultazioni individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura ed a illustrare il proprio programma.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha, inoltre, titolo a costituirsi in giudizio a tutela dell'Associazione, su delibera del Consiglio di Presidenza.

In caso di assenza o di impedimento che determini la necessità di sostituire il Presidente in via definitiva, lo stesso è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato vicario o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Il Presidente subentrante, con il voto favorevole della prima Assemblea utile, porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto, se ha coperto non più della metà della durata del mandato, per ulteriori 2 mandati consecutivi.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) convocare l'Assemblea, il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza, anche in via d'urgenza, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare l'Associazione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa e nei rapporti con l'Ance;
- c) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale;
- d) nominare fino a tre componenti del Consiglio Generale in possesso dei requisiti di cui all'Art. 17 i quali cessano dalla carica simultaneamente alla scadenza del mandato del Presidente;
- e) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione;
- f) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- g) sovrintendere all'ordinamento dei servizi dell'Associazione e a tutti gli atti amministrativi;
- h) provvedere con il Direttore, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria dell'Associazione;
- i) curare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma del presente Statuto e dei collegati regolamenti;
- j) in casi straordinari di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica di detti Organi nella loro prima riunione utile;
- k) designare i Vice Presidenti scegliendoli tra i componenti del Consiglio Generale dell'Associazione eletti dall'Assemblea e proporre all'Assemblea il nominativo del Tesoriere;
- l) concordare le condizioni di impiego del Direttore, assumere e licenziare personale dell'Associazione, ad eccezione del Direttore, definendone congiuntamente a questi e, su sua proposta, i livelli retributivi e di inquadramento.

Art. 28

Commissione di Designazione

Almeno tre mesi prima della data dell'Assemblea convocata per il rinnovo della presidenza, il Collegio Speciale dei Probiviri, dopo aver raccolto eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvede, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di almeno cinque nominativi per la formazione della Commissione di designazione. Tali nominativi devono essere espressione qualificata di imprese associate, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico.

Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente al quale spetta convocare il Consiglio Generale e tutti i nominativi inseriti nella rosa stessa, per effettuare un sorteggio per la determinazione dei tre componenti effettivi della Commissione di designazione.

Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per un'eventuale sostituzione.

Una volta definita la composizione della Commissione, quest'ultima entro una settimana procede al proprio insediamento e da tale momento decorre un periodo tra due e sei settimane per lo svolgimento, in via riservata, delle consultazioni al termine del quale individua uno o più nominativi candidati alla presidenza e riferisce con relazione scritta all'Assemblea.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico i componenti della Commissione di designazione devono rinunciare alla eleggibilità alla Presidenza.

Qualora i candidati siano due o più, viene eletto Presidente il candidato che ottiene dall'Assemblea il maggior numero di voti che rappresentino comunque la maggioranza dei voti degli intervenuti, non contando gli astenuti, le schede bianche e i voti nulli.

Art. 29 Vice Presidenti

I Vice Presidenti, in numero variabile da un minimo di 2 (due) a un massimo di 5 (cinque), sono designati dal Presidente, ai sensi dell'art. 27, settimo comma lett. k), durano in carica quattro anni e sono rinominabili per un ulteriore mandato consecutivo.

Ai Vice Presidenti compete di dare esecuzione ai compiti e alle eventuali deleghe loro assegnate dal Presidente che in ogni caso ne mantiene la responsabilità.

Art. 30 Commissioni Referenti

Nell'ambito di Ance Trento possono essere costituite Commissioni Referenti per materia.

In particolare, sono costituite le seguenti Commissioni:

- Commissione Relazioni Industriali e Affari Sociali - RIAS
- Commissione Lavori pubblici
- Commissione Urbanistica e Mercato Privato
- Commissione Prezzario

Il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, può deliberare la costituzione di

ulteriori Commissioni Referenti ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. c).

La presidenza di ognuna delle Commissioni è affidata ad un Vice Presidente o ad un Coordinatore nominato dal Presidente.

Ciascuna Commissione è composta da un minimo di 3 (tre) componenti ad un massimo di 12 (dodici), nominati dal Consiglio Generale in applicazione di criteri che assicurino la più ampia partecipazione delle imprese associate e affiliate e tenendo conto delle eventuali candidature pervenute.

È compito delle Commissioni Referenti elaborare, formulare pareri e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza, nonché formulare pareri al Consiglio di Presidenza.

Art. 31 Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, scelto tra i soci ordinari, e rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile per due ulteriori mandati consecutivi.

Il Tesoriere è componente del Consiglio di Presidenza.

Il Tesoriere svolge le funzioni previste dal presente Statuto, redige il bilancio consuntivo con il supporto del Direttore e cura la relazione al bilancio consuntivo da presentare al Consiglio Generale e all'Assemblea.

Le funzioni di Tesoriere possono essere affidate dal Presidente ad un Vice Presidente.

Art. 32 Collegio dei Garanti Contabili

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, il Collegio dei Garanti contabili, che è composto da tre componenti effettivi, e tra essi il Presidente.

L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

I Garanti contabili durano in carica per quattro anni, e sono rinnovabili per due ulteriori mandati consecutivi, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 18, terzo comma.

La carica di Presidente del Collegio dei Garanti Contabili è riservata a un socio ordinario, o ad un professionista, in possesso del titolo di Revisore Contabile iscritto al relativo registro. Ad esso spetta un emolumento concordato dal Consiglio di Presidenza ai sensi dell'art. 18, quinto comma.

Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del Fondo

Comune e sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.

I Garanti contabili partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale e, limitatamente alle delibere relative all'approvazione del bilancio, all'Assemblea.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 33 Probiviri

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, almeno sei Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.

Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati espressione di imprese associate, superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie su tematiche associative insorte fra i soci e l'Associazione, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione a pena di irricevibilità del ricorso il cui importo è determinato annualmente dai Probiviri.

Il deposito cauzionale deve essere versato in favore dell'Associazione ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra tutti i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall'Assemblea, al Presidente del Tribunale di Trento tra quelli eletti dall'Assemblea.

La Segreteria dei Probiviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del Probiviro di fiducia.

Il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

L'istanza di ricusazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l'automatica soccombenza al giudizio arbitrale.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice Etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente dell'Associazione ed al Presidente dell'Ance, attraverso raccomandata A/R o posta elettronica certificata, entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

Il lodo è appellabile esclusivamente ai Probiviri dell'Ance entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva e tale decisione è pertanto inappellabile.

I Probiviri eletti dall'Assemblea designano all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari che costituiscono il Collegio Speciale dei Probiviri.

Eventuali ricorsi avverso le decisioni dei Probiviri riuniti in Collegio Speciale sono impugnabili davanti ai Probiviri dell'Ance.

Salva diversa disposizione, al Collegio Speciale dei Probiviri compete l'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione.

Salvo quanto previsto dall'art.18 la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dal Collegio Speciale dei Probiviri, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati. Eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti, adottati dal Collegio Speciale dei Probiviri, sono rimessi ai Probiviri dell'Ance.

In caso di assenza, impedimento o di altra condizione ostativa, o di inerzia dei Probiviri dell'Associazione, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri dell'Ance in

funzione surrogatoria.

In tal caso l'eventuale appello avverso la decisione resa dal Collegio giudicante composto dai Probiviri dell'Ance è rimesso ai restanti Probiviri dell'Ance non investiti della vertenza in primo grado.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

TITOLO QUARTO
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO
COMUNE

Art. 34
Direzione

Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione e ne coordina le attività.

Egli attua le disposizioni del Presidente, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statuari.

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli Organi dell'Associazione e conserva i verbali delle riunioni stesse.

Al Direttore compete la sottoscrizione degli atti di cui all'art. 36 con firma abbinata del Presidente o del Tesoriere.

Il Direttore propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del Personale e i relativi livelli retributivi e di inquadramento.

Da lui dipende gerarchicamente e disciplinarmente il personale dell'Associazione.

Al Direttore possono essere delegate dal Presidente operazioni di spesa di limitata entità.

Art. 35
Fondo Comune

Il Fondo Comune è costituito dai contributi e quote versate dai soci, dalle quote di adesione contrattuale, dalle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore dell'edilizia, dai beni mobili ed immobili, dai beni di proprietà dell'Associazione pervenuti da acquisti, lasciti e donazioni o ad altra causa, dalle rendite e partecipazioni in enti, istituti, società o quant'altro nonché da atti di liberalità a favore dell'Associazione.

Ogni atto di disposizione del Fondo Comune è di esclusiva competenza degli Organi dell'Associazione secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

In ogni caso le quote societarie e i beni immobili conferiti dalla Sezione Autonoma dell'Edilizia di Confindustria Trento non possono essere devoluti o impiegati se non con il consenso di almeno due terzi dei voti attribuiti alle imprese associate intervenute nell'Assemblea straordinaria secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievi dal Fondo Comune.

Per le obbligazioni assunte dagli organi di rappresentanza l'Associazione risponde nei limiti del Fondo Comune.

I Soci, in caso di cessazione del rapporto associativo a qualsiasi titolo, non possono chiedere la divisione del Fondo Comune né pretenderne una quota.

In ogni caso le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci in via diretta o indiretta sotto qualsiasi forma utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Art. 36

Amministrazione e Gestione

All'amministrazione del Fondo Comune dell'Associazione provvede il Presidente conformemente agli indirizzi generali del Consiglio di Presidenza.

Alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere.

Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca, sono compiuti dal Presidente con firma abbinata del Direttore o in alternativa dal Tesoriere con firma abbinata del Direttore.

Quando gli atti di disposizione sono sottoscritti dal Presidente, il Tesoriere controlla e sottoscrive successivamente ogni atto di spesa.

Art. 37

Esercizio finanziario- Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è redatto dal Tesoriere con il supporto del Direttore in applicazione delle linee guida e degli schemi di bilancio tipo elaborati e approvati dal Consiglio Generale dell'Ance conformemente alle disposizioni di legge, ed è sottoposto all'esame del Consiglio di Presidenza che successivamente lo propone al Consiglio Generale dell'Associazione che ne delibera la presentazione all'Assemblea.

Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione del bilancio, il bilancio consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale ai Garanti contabili che ne redigono relazione scritta.

Del bilancio consuntivo, nonché delle relazioni dei Garanti contabili e del Consiglio Generale, i soci possono prendere visione, presso la sede dell'Associazione, nella settimana che precede l'Assemblea.

Art. 38
Gruppo Giovani

Il Consiglio Generale può deliberare la costituzione del Gruppo Giovani, in linea con le norme di formazione e di funzionamento fissate nel Regolamento dei giovani imprenditori edili approvato dallo Statuto Ance.

TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 Disposizioni Generali

Il presente Statuto e le sue modifiche, previa verifica di conformità da parte del Comitato di implementazione della Riforma del Sistema Ance, sono approvate dal Consiglio Generale di Ance che può respingerle motivatamente o modificarle per adeguarle ai principi generali inderogabili fissati dallo Statuto di Ance. Il presente Statuto e le sue modifiche entrano in vigore con l'approvazione dell'Assemblea di Ance Trento.

Art. 40 Durata - Scioglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti delle imprese associate.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un Comitato di tre liquidatori, ai quali detta le norme per la devoluzione delle attività nette dell'Associazione.

Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Nel caso di scioglimento finalizzato all'aggregazione tra più Associazioni Territoriali di Ance il quorum deliberativo è di tre quarti delle imprese associate rappresentate in Assemblea.

Art. 41 Richiamo allo Statuto dell'Ance

Per quanto non previsto nel presente Statuto in merito alle attribuzioni ed al funzionamento dell'Associazione, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'Ance.

Art. 42

Norme transitorie

Le cariche sociali, in relazione a quanto previsto all'art. 18, hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell'Assemblea annuale di ogni quadriennio in anno dispari, nello stesso anno di rinnovo del Consiglio Generale di Ance e antecedentemente al rinnovo dello stesso ⁽¹⁾. Il Consiglio Generale di ANCE è in scadenza nel 2021, e successivamente nel 2025.

Al fine di allineare le scadenze delle cariche di Ance Trento, ai sensi del comma 1, in sede di prima applicazione si prevede quanto segue:

- a) le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e di membro del Consiglio Generale (attualmente "Giunta"), in scadenza nel 2022, saranno rinnovate, in sede di prima applicazione, per un mandato triennale, con scadenza quindi nel 2025, anno di rinnovo del Consiglio Generale dell'ANCE. Successivamente, dal 2025, saranno rinnovate per mandati quadriennali;
- b) la carica di Proboviro, in scadenza nel 2020, sarà rinnovata direttamente per un mandato quadriennale, con scadenza quindi nel 2024 (anno precedente a quello del rinnovo della Presidenza);
- c) la carica a membro del Collegio dei Garanti Contabili (attualmente "Collegio dei Revisori dei Conti"), in scadenza nel 2022, è prorogata al 2024, simultaneamente alla scadenza dei Probiviri, precedente lett. b). Nel 2024 sarà rinnovata per mandato quadriennale.

(1) l'elezione del Collegio dei Garanti Contabili e dei Probiviri, ai sensi degli articoli 32 e 33, avviene tuttavia in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, per cui anche le scadenze delle relative cariche devono avvenire in un anno diverso rispetto a quello di scadenza del Presidente.

Attualmente le cariche sociali di ANCE Trento hanno questa scadenza:

- Presidente, Giunta, Collegio dei Revisori dei Conti e Tesoriere: eletti nel 2019 con mandato triennale in scadenza nel 2022;
- Probiviri: eletti nel 2017 con mandato triennale in scadenza nel 2020.